

Regime per le piccole banche: revisione parziale delle Circolari FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni», 08/21 «Rischi operativi – banche», 17/1 «*Corporate governance* – banche», 16/1 «Pubblicazione – banche», 19/1 «Ripartizione dei rischi» e 17/7 «Rischi di credito – banche»

Punti chiave

5 aprile 2019

Punti chiave

1. Già in passato la FINMA ha improntato la propria vigilanza e la propria regolamentazione al principio di proporzionalità. Negli scorsi anni ha fissato con coerenza il principio di proporzionalità nelle sue circolari e concesso varie deroghe e agevolazioni agli istituti di piccole dimensioni.
2. Con il regime per le piccole banche la FINMA porta avanti gli sforzi compiuti in tal senso, ponendosi come obiettivo di aumentare ulteriormente l'efficienza della regolamentazione e della vigilanza per gli istituti piccoli e solidi e di evitare superflui oneri amministrativi, senza compromettere la stabilità e il livello di sicurezza. L'esperienza ha inoltre dimostrato che, qualora fosse necessario, è possibile liquidare una piccola banca senza generare ripercussioni drammatiche per i creditori e rischi per il sistema.
3. Il lancio del progetto pilota nel luglio 2018, a cui hanno partecipato complessivamente 68 istituti, costituisce un'importante pietra miliare e ha consentito di acquisire significative esperienze per l'implementazione permanente di un regime per le piccole banche. La conclusione del progetto pilota è prevista per la fine del 2019.
4. A livello normativo l'introduzione di un regime per le piccole banche comporta la necessità di adeguare l'Ordinanza del Consiglio federale sui fondi propri (OFoP). Il Dipartimento federale delle finanze ha elaborato un apposito avamprogetto. Parallelamente alla procedura di consultazione relativa alla modifica della predetta ordinanza, la FINMA conduce un'indagine conoscitiva concernente l'adeguamento delle sue circolari.
5. Nell'attuazione del regime per le piccole banche, la FINMA adegua sotto vari aspetti la propria prassi di vigilanza codificata. Sottopone pertanto a revisione le Circolari FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni», 08/21 «Rischi operativi – banche», 17/1 «*Corporate governance* – banche», 16/1 «Pubblicazione – banche». Su iniziativa della FINMA è inoltre stato integrato nei lavori di revisione l'esame di una semplificazione a livello dell'OFoP per quanto riguarda la determinazione dell'esposizione futura in derivati in relazione alle norme sulla ripartizione del rischio (mantenimento dell'attuale metodo del valore di mercato anziché passaggio al nuovo approccio standard AS-CCR) per tutte le banche delle categorie 4 e 5. Ciò comporta la necessità di adeguare le Circolari FINMA 19/1 «Ripartizione del rischio – banche» e 17/7 «Rischi di credito – banche».
6. Ulteriori modifiche alla Circ. FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» rispecchiano gli adeguamenti all'OFoP decisi dal Consiglio federale nel novembre 2018 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2019 relativi alle dispo-

sizioni concernenti le banche di rilevanza sistemica. Le agevolazioni previste dal regime per le piccole banche concernenti la Circ. FINMA 18/3 «*Outsourcing* – banche e assicurazioni» e la Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» dovranno essere applicate anche agli istituti secondo l'art. 1*b* LBCR.

7. In ragione degli adeguamenti apportati alle circolari, le agevolazioni verranno applicate in maniera differenziata in funzione della classificazione in piccole banche, banche delle categorie di vigilanza 4 e 5, altre banche e istituti secondo l'art. 1*b* LBCR (v. capitolo 8.6).
8. L'indagine conoscitiva si concluderà il 12 luglio 2019.